

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la concessione di un credito di Fr. 450.000,—  
per il sussidiamento della correzione di alcuni affluenti del fiume Ticino  
da Bellinzona al lago Maggiore e della parziale sistemazione del fiume  
Ticino fra il ponte ferroviario di Riazzino e quello stradale di Quartino

(del 25 novembre 1966)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

I lavori d'incanalamento a doppio profilo del fiume Ticino dalla Moesa al lago Maggiore, compresa la correzione della parte inferiore dei corsi laterali, vennero incominciati nel 1888. Eseguiti a tappe successive, alternate a periodi di stasi e di ricostruzioni determinate da nubifragi di notevoli proporzioni, durarono praticamente fino agli anni dopo il 1940.

Questi lavori permisero il recupero di vaste zone altrimenti paludose e fonte di malaria e resero così possibile il loro sfruttamento agricolo grazie all'esecuzione di opere integrative di bonifica e ad un razionale raggruppamento particellare delle proprietà.

Il raggiungimento dei vantaggi che si erano proposti gli iniziatori dell'opera era dunque in quel momento un fatto compiuto, essendo cessati i continui sconvolgimenti e le erosioni provocate dalle acque vaganti, ed essendo i materiali più facilmente sospinti verso valle dall'aumentata forza di trascinamento del fiume. Negli anni dopo il 1940 l'alveo naturale era dunque caratterizzato da una pendenza regolare mentre le golene si erano sempre più rialzate nei successivi decenni in seguito al fenomeno di continuo ed irregolare insabbiamento dovuto allo straripamento del fiume dal canale centrale, con conseguente diminuzione della capacità di deflusso della sezione.

L'8 agosto 1951 si scatenava un eccezionale nubifragio che provocava rilevantissimi danni in diverse parti del Cantone e richiedeva, per quanto concerne il fiume Ticino ed i suoi affluenti di sinistra e di destra, l'esecuzione di opere integrative di rinforzo e di ricostruzione degli argini.

Ma un fatto tale da destare serie preoccupazioni emergeva soprattutto in quell'occasione e veniva ulteriormente posto in evidenza dai rilievi di controllo eseguiti nel 1952. Il ciglio degli argini insommergibili era stato raggiunto in più punti dalle acque limacciose che avevano altresì sfiorato la parte inferiore della travata del ponte di Quartino, dimostrando in tal modo che la sezione di deflusso era diventata insufficiente a contenere con un certo margine di sicurezza le piene di 1300/1500 mc/sec. come quelle dell'8 agosto 1951. In conseguenza di questo fatto si dimostrava la necessità di rivedere la correzione e di studiare i mezzi per ridare all'alveo fluviale la sezione di deflusso necessaria per impedire l'allagamento dei terreni limitrofi.

Uno studio delle condizioni idrauliche del fiume Ticino da Bellinzona al lago Maggiore eseguito nel 1956 dall'Ufficio federale delle strade e delle arginature, su domanda del Cantone, confermava nettamente tale insufficienza e fissava nel contempo i valori delle portate da ammettere per il calcolo del profilo normale fluviale ed in conseguenza i lavori di assestamento necessari per soddisfare alle suddette esigenze, ossia le basi di progettazione.

Su queste basi il Consorzio interessato allestiva un progetto generale di sistemazione fluviale dalla foce Morobbia al lago Maggiore, includente altresì la correzione in golena di alcuni affluenti. Esso veniva inoltrato al Dipartimento federale dell'interno con richiesta di sussidiamento del 6 ottobre 1965 nella quale era precisato che il fatto di presentare un progetto completo non era vincolante per le decisioni cantonali, quest'ultime essendo da prendere in funzione delle immediate necessità della correzione fluviale, con la riserva quindi di rinviare a un secondo tempo quei lavori che, pur rappresentando una completazione del dispositivo di arginature del fiume Ticino, potevano senza inconvenienti essere prospettate nella fase finale della sistemazione.

Siccome lo studio di differenti questioni tecniche in rapporto al progetto nonchè le pratiche di approvazione da parte federale richiedevano molto tempo, emergeva l'opportunità di eseguire preventivamente, in base al progetto generale, i lavori più urgenti, ossia: la correzione nelle golene del tronco inferiore di due affluenti; l'adattamento degli argini sommergibili e delle golene stesse su entrambe le sponde nei tronchi più deboli situati fra il ponte ferroviario di Riazzino ed il ponte stradale di Quartino. Questi lavori, da eseguire dal Consorzio con autorizzazione provvisoria rilasciata dall'Ufficio federale competente, dovevano costituire un modello in grandezza naturale atto a permettere di sperimentare l'efficacia del sistema previsto per la grande correzione.

Dette opere di regolazione golenale in atto dal 1964 volgevano verso la loro fase conclusiva allorchè sopraggiungeva l'alluvione del 9/10 settembre 1965 con una piena del Ticino dell'ordine di un migliaio di mc/sec. I lavori già eseguiti e quelli ancora in corso di esecuzione venivano seriamente danneggiati. Parimenti il ciglio dell'argine sommergibile di sponda sinistra fra il km. 3,5 ed il km. 6,3 veniva divelto e la golena retrostante subiva profonde erosioni, mentre estesi banchi di ghiaia si formavano nel canale centrale. Siccome questi danni avrebbero potuto aggravarsi ed essere all'origine di altri inconvenienti in caso di nuove alluvioni, i competenti organi federali e cantonali concordavano con il Consorzio sulla necessità di procedere sollecitamente alle riparazioni necessarie.

Il comportamento del fiume durante quest'ultima piena e gli interrogativi emersi attraverso l'osservazione del modello facevano d'altra parte concludere per la necessità di riconsiderare gli studi idraulici costituenti la base del progetto.

Le preoccupazioni conseguenti agli oneri supplementari imposti dall'alluvione hanno però confermato l'impossibilità di vincolare il sussidiamento delle opere alluvionali all'approvazione del progetto generale di sistemazione della correzione del fiume Ticino e la necessità di procedere separatamente all'allestimento di un progetto contemplante quanto già eseguito e da eseguire nel contesto alluvionale.

Pertanto il Cantone ha presentato all'Autorità federale, per approvazione e sussidiamento, un progetto parziale inquadrato nell'ambito di quello generale sulla scorta delle prime risultanze del suddetto riesame, e contemplante le seguenti opere:

- correzione del tronco in golena degli affluenti Riarena e Trodo, compresa la formazione delle relative camere di ritenuta;
- sistemazione delle golene e degli argini sommergibili al ponte di Quartino;
- riparazione dei danni ocasionati dalla piena del 9/10 settembre 1965, sia alle golene, sia agli argini sommergibili in sponda sinistra fra il km. 3,5 ed il km. 6,3.

La realizzazione del programma testè descritto comporta una spesa globale preventivata in

Fr. 1.800.000,—

inclusi in questa somma le prestazioni relative ad una campagna di sondaggi degli argini insommergibili nonchè gli oneri per gli studi preliminari, i rilievi e l'allestimento del progetto generale, e meglio come allo specchio seguente:

|  |               |
|--|---------------|
| 1) rilievi e progettazione generale  | Fr. 45.000,—  |
| 2) sistemazione della foce del riale Riarena compresa la formazione della camera di decantazione (parte ancora da sussidiare)                        | Fr. 107.000,— |
| 3) sistemazione della foce del torrente Trodo  | Fr. 273.000,— |
| 4) briglia al Trodo per formazione camera di decantazione  | Fr. 75.000,—  |
| 5) sistemazione delle golene ed argini (sp. sinistra e destra) dal km. 2,700 al km. 3,500  | Fr. 460.000,— |
| 6) sistemazione golene ed argini sommergibili km. 2,7 - 3,5 e 3,5 - 4,5, km. 5,7 - 6,3 sp. sinistra in conseguenza della piena del 10 settembre 1965 | Fr. 808.000,— |
| 7) controllo argini insomm., sondaggi e prove dei materiali  | Fr. 32.000,—  |

La Confederazione ha posto questo complesso di lavori al beneficio di un sussidio del 35 % stanziato con decreto federale del 24 giugno 1966.

Per la determinazione del sussidio cantonale occorre considerare :

- che l'opera di sistemazione golenale deve in ogni caso beneficiare della percentuale minima prevista dalla legge 18 ottobre 1938 sul sussidiamento delle opere di arginatura ;
- che il Cantone ha devoluto per le opere di arginatura del fiume Ticino ed affluenti imposte dalle alluvioni del 1951 un sussidio ordinario del 20 % ed uno straordinario del 10 % ;
- che quasi la metà dell'importo di Fr. 1.800.000,— concerne lavori causati dall'alluvione del 9/10 settembre 1965.

Pertanto appare equo proporre lo stanziamento di un sussidio del 25 % della spesa effettiva. Tenuto conto della spesa preventivata di Fr. 1.800.000,— viene richiesto un credito di Fr. 450.000,—.

Nel mentre vi preghiamo di dare adesione all'annesso disegno di decreto, vi presentiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*F. Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere :

*Crivelli*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 450.000,—  
per il sussidiamento della correzione di alcuni affluenti del fiume Ticino  
da Bellinzona al lago Maggiore e della parziale sistemazione del fiume  
Ticino fra il ponte ferroviario di Riazzino e quello stradale di Quartino

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 novembre 1966 n. 1417 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' approvato il progetto di correzione di alcuni affluenti del fiume Ticino da Bellinzona al lago Maggiore e della parziale sistemazione del fiume Ticino fra il ponte ferroviario di Riazzino e quello stradale di Quartino, con un preventivo di spesa di Fr. 1.800.000,—.

*Art. 2.* — Per l'opera di arginatura soprammenzionata è concesso al Consorzio correzione fiume Ticino in Bellinzona, tenuto conto delle maggiori spese occasionate dalla alluvione del 9/10 settembre 1965, un sussidio del 25 % ed è pertanto stanziato un credito di Fr. 450.000,—.

*Art. 3.* — Detto credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

*Art. 4.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.